



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1219

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese), articolo 6 "Prestiti partecipativi". Modifica delle deliberazioni della Giunta provinciale n. 2616 del 30 ottobre 2009 e s.m. e n. 1886 del 2 novembre 2016 concernenti criteri e modalità per l'applicazione della legge.

Il giorno **12 Agosto 2019** ad ore **09:40** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

	PRESIDENTE	MAURIZIO FUGATTI
Presenti:	VICEPRESIDENTE	MARIO TONINA
	ASSESSORE	MIRKO BISESTI
		ROBERTO FAILONI
		MATTIA GOTTARDI
		ACHILLE SPINELLI
Assenti:	ASSESSORE	STEFANIA SEGNANA
		GIULIA ZANOTELLI
Assiste:	IL DIRIGENTE	ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

l'articolo 6 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6: "Legge provinciale sugli incentivi alle imprese" prevede che l'adeguata patrimonializzazione delle piccole e medie imprese è perseguita mediante la concessione di contributi in conto capitale finalizzati all'abbattimento del costo dei finanziamenti assunti dall'impresa a fronte di processi di incremento dei mezzi propri.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2616 di data 30 ottobre 2009 e successive modificazioni ed integrazioni, sono stati approvati i nuovi criteri e le modalità per la concessione dei contributi sopra richiamati. In particolare i predetti criteri prevedevano che le istanze di agevolazione a valere sull'articolo 6 "Prestiti partecipativi" della legge provinciale n. 6/1999 potevano essere presentate entro il termine ultimo del 20 dicembre 2010.

L'articolo 16 della legge provinciale n. 6/1999 stabilisce, al comma 1, gli obblighi di destinazione di beni agevolati, mentre al successivo comma 2, prevede la possibilità di fissare ulteriori obblighi. Con il comma 3 dello stesso articolo 16, ammettendo che non comporta violazione dei vincoli di destinazione di cui al comma 1 il trasferimento totale o parziale dell'azienda, la trasformazione, la fusione e la scissione societaria e stabilendo che i contributi non ancora liquidati sono corrisposti al soggetto subentrante a condizione che quest'ultimo continui ad esercitare l'impresa e assuma i relativi obblighi, si introduce un obbligo di mantenimento dell'attività connesso al vincolo di destinazione dei beni.

Con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005, come da ultimo modificata con la deliberazione n. 2276 di data 28 dicembre 2017, sono stati approvati i nuovi criteri e modalità per l'applicazione della legge 6/1999, ed, in particolare con l'allegato a), le norme di carattere generale.

Il punto 11, comma 3, di dette norme di carattere generale stabilisce che siano le disposizioni settoriali ad individuare le modalità di presentazione della richiesta e della documentazione necessarie per il trasferimento delle agevolazioni e dei relativi obblighi.

La menzionata deliberazione n. 2616/2009, nel panorama delle disposizioni applicative della legge provinciale n. 6/1999 va considerata come disposizione specifica e quindi riconducibile alla categoria delle disposizioni settoriali indicata al punto 11, comma 3, appena indicato; tuttavia tale deliberazione non prevede alcuna disposizione in merito al trasferimento del contributo.

A tale riguardo va tenuto conto della specificità dello strumento dei prestiti partecipativi: trattandosi di uno strumento di sostegno all'incremento del patrimonio aziendale da parte dei soci dell'impresa attraverso risorse finanziarie appositamente conferite nel patrimonio aziendale o utili non distribuiti e accantonati, si crea un legame imprescindibile tra società beneficiaria dell'agevolazione e soci di quest'ultima per cui le modificazioni societarie comportano il rischio di compromettere l'obiettivo stesso dell'incentivo.

Va aggiunto che gli obblighi previsti dai criteri e modalità di cui alla deliberazione n. 2616/2009 riguardano specificatamente componenti finanziarie del bilancio aziendale (versamenti effettuati, utili accantonati) che operazioni societarie potrebbero modificare significativamente il contesto economico-finanziario a cui l'intervento agevolativo faceva riferimento.

Riguardo a detti obblighi finanziari l'articolo 16 della legge provinciale n. 6/1999 non prevede che le modificazioni societarie non costituiscano violazione in quanto il comma 6 limita la

possibilità esclusivamente ai vincoli di destinazione dei beni e, implicitamente, di mantenimento dell'attività.

In linea generale si deve quindi ritenere che nello strumento dei prestiti partecipativi di cui alla deliberazione n. 2616/2009 il trasferimento del contributo a seguito di modificazioni societarie non sia consentito.

Va tuttavia considerato che alcune specifiche operazioni societarie non ledono di per sé il quadro finanziario sopra delineato e quindi possono essere considerate compatibili rispetto al regime di intervento previsto da detti criteri. In particolare si ritiene che il trasferimento del contributo possa essere compatibile nel caso delle fusioni per incorporazione o fusione con costituzione di nuova impresa nonché di cessione e conferimento d'azienda.

Si ritiene, pertanto, anche alla luce di quanto sopra esposto, opportuno integrare la deliberazione della Giunta provinciale n. 2616/2009 e s.m., consentendo il trasferimento del contributo in caso di fusione, cessione o conferimento d'azienda, previa presentazione di domanda di trasferimento del contributo o subentro negli obblighi, qualora il contributo sia stato già interamente erogato, redatta in conformità alla modulistica predisposta dalla Struttura provinciale competente, da inoltrare all'Ente istruttore, il quale dovrà esprimersi comunque in merito alla richiesta stessa, e secondo la proposta di criteri di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Eventuali operazioni societarie riconducibili alle sopra citate casistiche ammesse potranno essere valutate positive dall'Ente istruttore, anche previo parere del Comitato per gli incentivi alle imprese, e pertanto anch'esse compatibili con il quadro finanziario dell'intervento sopra citato.

In secondo luogo, con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1886 di data 2 novembre 2016, come modificata dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1045 di data 30 giugno 2017, è stata estesa agli aiuti previsti dalla legge provinciale n. 6/1999 la disciplina generale in materia di completamento e/o rendicontazione dell'intervento disciplinata dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1980 di data 14 settembre 2007; considerato che fra gli aiuti contemplati nella deliberazione n. 1886/2016 e successive modificazioni non è stato inserito l'articolo 6 "Prestiti partecipativi" della legge provinciale 6/1999, se ne propone l'applicazione anche a detto articolo, tenuto conto che, per le caratteristiche dello strumento agevolativo, i progetti di ricapitalizzazione delle imprese sono anch'essi fortemente esposti alla conseguenze negative del ciclo economico.

Si dispone l'applicazione retroattiva delle modifiche proposte in quanto più favorevoli rispetto alla disciplina attualmente in vigore e considerato che da un riscontro con gli enti istruttori non sono emerse disparità di trattamento tra i vari soggetti beneficiari dell'agevolazione.

Ciò premesso

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 13 dicembre 1999, n 6, e successive modifiche ed integrazioni;
- tenuto conto che le modificazioni di cui al presente provvedimento ricadono nell'articolo 35, comma 1, lettera r) della legge provinciale n. 6/1999, si prescinde, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, dalla procedura di disciplinata dal comma 3;
- visto il parere positivo acquisito ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 6 di data 15 gennaio 2016;
- ad unanimità di voti legalmente espressi,

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'integrazione dei criteri e modalità per la concessione di contributi in conto capitale finalizzati all'abbattimento del costo dei finanziamenti assunti dall'impresa a fronte di processi di incremento dei mezzi propri di cui all'articolo 6 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, approvati con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2616 di data 30 ottobre 2009 e successive modificazioni ed integrazioni, come risultanti dall'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che la struttura competente alla predisposizione della modulistica per le richieste derivanti dal presente provvedimento è l'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE);
- 3) di stabilire, per quanto indicato in premessa, che le disposizioni di cui all'allegato A) si applicano anche ai casi di modificazioni societarie ivi contemplati già verificatisi alla data di approvazione del presente provvedimento, previa presentazione di apposita domanda di trasferimento del contributo e/o subentro negli obblighi, qualora il contributo sia stato già interamente erogato;
- 4) di estendere l'applicazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 1886 di data 2 novembre 2016, come modificata dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1045 di data 30 giugno 2017, anche all'articolo 6 "Prestiti partecipativi" della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6;
- 5) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 10:40

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 ALLEGATO A

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Enrico Menapace

ALLEGATO A)

LEGGE PROVINCIALE 13 DICEMBRE 1999, N. 6, ARTICOLO 6 “PRESTITI PARTECIPATIVI” TRASFERIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI

1. CONDIZIONI E REQUISITI PER IL TRASFERIMENTO DEL CONTRIBUTO

- 1.1 E' consentito il trasferimento del contributo concesso solamente nei casi di fusione (per incorporazione o con costituzione di nuova impresa), cessione e conferimento d'azienda. Eventuali operazioni societarie riconducibili alle sopra citate casistiche ammesse potranno essere valutate positive dall'Ente istruttore, anche previo parere del Comitato per gli incentivi alle imprese.
- 1.2 Oggetto del trasferimento in capo al soggetto subentrante è il contributo concesso e non ancora erogato, in tutto o in parte, a condizione che il soggetto subentrante sia in possesso di tutti i requisiti soggettivi richiesti (ad esclusione della dimensione di impresa che non rileva ai fini del subentro) dalla legge provinciale n. 6 del 1999, dai criteri e modalità di attuazione relativi alla sezione “NORME DI CARATTERE GENERALE”, e dai criteri e modalità di cui alla deliberazione 2616/2009 e s.m., continui ad esercitare l'impresa e assuma i relativi obblighi.
- 1.3 Prima di disporre il provvedimento di trasferimento del contributo, l'Ente istruttore effettua una valutazione in merito alla richiesta di trasferimento, verificando che l'operazione di cui al comma 1 non stravolga il quadro patrimoniale-finanziario originariamente esaminato in capo all'impresa richiedente.
In particolare, spetterà all'Ente istruttore verificare, oltre la completezza della documentazione presentata, indicata al successivo punto 2., che, al momento della modifica societaria di cui al comma 1, il “patrimonio iniziale” del soggetto subentrante sia pari alla somma dei patrimoni originari delle società coinvolte nella modifica societaria, più gli incrementi patrimoniali effettivi effettuati da ciascuna società fino al momento della modifica societaria.
- 1.4 In caso di parere negativo dell'Ente istruttore, il trasferimento non potrà essere effettuato e si procederà alla revoca delle agevolazioni in base ai criteri previsti nel caso di cessazione dell'attività.

2. DOCUMENTAZIONE PER IL TRASFERIMENTO DEL CONTRIBUTO

- 2.1 Ai fini del trasferimento del contributo in capo al nuovo soggetto subentrante, in seguito alle modifiche societarie indicate al punto 1, il soggetto medesimo deve presentare:
- a) domanda di trasferimento redatta in conformità alla modulistica predisposta dalla Struttura provinciale competente;
 - b) copia dell'atto di fusione, conferimento o cessione d'azienda registrato, qualora non sia già depositato presso l'ente istruttore o presso il Registro delle imprese;
 - c) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal legale rappresentante dell'impresa attestante che il soggetto subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi richiesti (ad esclusione della dimensione di impresa che non rileva ai fini del subentro);
 - d) dichiarazione del soggetto subentrante di assunzione degli obblighi e dei vincoli in capo al soggetto originariamente beneficiario derivanti dalla concessione del contributo;
 - e) copia semplice dei bilanci delle imprese interessate alle modifiche societarie di cui al punto 1, relativi al periodo precedente alle modifiche stesse, qualora non siano già depositati presso l'ente istruttore o presso il Registro delle Imprese.
- Eventuale ulteriore documentazione necessaria per l'istruttoria potrà essere richiesta dall'Ente istruttore.

2.2 La documentazione di cui al punto 2.1 deve essere presentata al Confidi entro un anno dal verificarsi delle operazioni di cui al punto 1.1. In caso di mancata presentazione nei termini fissati, l'organismo istruttore ne sollecita la presentazione, da effettuare entro un termine massimo di un mese, decorso inutilmente il quale è disposta la revoca dei contributi accordati in base ai criteri previsti nel caso di cessazione di attività.

3. OBBLIGHI CONTABILI IN CAPO AL SOGGETTO SUBENTRANTE

- 3.1 Per le società obbligate al deposito del bilancio, nel bilancio medesimo e/o nella nota integrativa, debbono essere indicati distintamente i mutui accesi a titolo di prestito partecipativo, il loro ammortamento, nonché essere indicate tra le poste del patrimonio netto, distintamente, le riserve a titolo di prestito partecipativo delle imprese coinvolte nelle modifiche societarie di cui al punto 1.
- 3.2 Per le società non obbligate al deposito del bilancio, le informazioni di cui al precedente comma 1 debbono in ogni caso essere evidenziate dalle imprese coinvolte nelle modifiche societarie di cui al punto 1.1.